

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 83

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

5 aprile 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 83/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 83/02	Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana ⁽¹⁾	2
2005/C 83/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6



1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 aprile 2005

(2005/C 83/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2883	SIT	tolar sloveni	239,68
JPY	yen giapponesi	139,18	SKK	corone slovacche	38,885
DKK	corone danesi	7,4502	TRY	lire turche	1,7564
GBP	sterline inglesi	0,68700	AUD	dollari australiani	1,6777
SEK	corone svedesi	9,1818	CAD	dollari canadesi	1,5691
CHF	franchi svizzeri	1,5535	HKD	dollari di Hong Kong	10,0480
ISK	corone islandesi	78,43	NZD	dollari neozelandesi	1,8214
NOK	corone norvegesi	8,1980	SGD	dollari di Singapore	2,1456
BGN	lev bulgari	1,9441	KRW	won sudcoreani	1 305,60
CYP	sterline cipriote	0,5846	ZAR	rand sudafricani	7,9968
CZK	corone ceche	30,020	CNY	renminbi Yuan cinese	10,6626
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,4250
HUF	fiorini ungheresi	247,36	IDR	rupia indonesiana	12 219,53
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,895
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	70,631
MTL	lire maltesi	0,4302	RUB	rublo russo	35,9380
PLN	zloty polacchi	4,1113	THB	baht thailandese	50,939
ROL	leu rumeni	36 498			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Imposizione e modifica, da parte della Francia, di oneri di servizio pubblico imposti su servizi aerei di linea all'interno della Guyana

(2005/C 83/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha deciso di imporre, a decorrere dal 1° luglio 2005, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulla rotta Grand-Santi – Saint-Laurent – Caienna e di modificare, a decorrere dalla stessa data, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Maripasoula, Saint-Georges-de-l'Oyapock e Saül da un lato e Caienna dall'altro, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 254 del 13 settembre 2001.

2 Contenuto degli oneri di servizio pubblico

2.1. *Frequenze minime*

Devono essere garantiti tutto l'anno:

tra Caienna e Maripasoula

almeno due voli giornalieri di andata e ritorno;

tra Caienna e Saül

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno;

tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica;

tra Caienna e Grand-Santi, via Saint-Laurent-du-Maroni

almeno un volo giornaliero di andata e ritorno.

2.2. *Capacità*

Per ciascuno dei quattro collegamenti deve essere offerta una capacità minima rispondente alla domanda. In ogni caso, la capacità minima non deve essere inferiore a quanto indicato di seguito:

tra Caienna e Maripasoula

— 33 000 posti l'anno;

— 440 tonnellate di merci l'anno;

tra Caienna e Saül

— 8 000 posti l'anno;

— 100 tonnellate di merci l'anno;

tra Caienna e Saint-Georges-de-l'Oyapock

— 5 000 posti l'anno;

tra Caienna e Saint-Laurent-du-Maroni e tra Caienna e Grand-Santi

— 8 000 posti l'anno;

— 300 tonnellate di merci l'anno.

Le suddette capacità vanno intese come somma dei posti disponibili nei due sensi della rotta per i passeggeri e, in partenza da Caienna o da Saint-Laurent-du-Maroni, soltanto per le merci; le capacità di trasporto delle merci non includono i bagagli al seguito.

2.3. Tariffe passeggeri

Su tutti i voli, senza restrizioni di capacità, devono essere proposte una tariffa base e una tariffa ridotta. La tariffa ridotta si applica ai passeggeri in possesso di un titolo di soggiorno attestante una residenza di almeno sei mesi e un giorno all'anno nel comune (Maripasoula, Saül, Saint-Georges-de-l'Oyapock o Grand-Santi) per il quale chiedono di usufruire della riduzione (voli in partenza o in arrivo).

Le tariffe non devono superare gli importi seguenti:

Rotta	Tariffa base per un biglietto di sola andata tasse escluse	Tariffa ridotta per un biglietto di sola andata tasse escluse
Caienna – Maripasoula	58,20 EUR	35,75 EUR
Caienna – Saül	42,60 EUR	26,20 EUR
Caienna – Saint-Georges-de-l'Oyapock	42,60 EUR	26,20 EUR
Caienna – Grand-Santi	58,20 EUR	35,75 EUR
Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni	42,60 EUR	26,20 EUR

Le suddette tariffe si intendono al netto delle tasse e dei tributi riscossi dallo Stato, dagli enti locali e dalle autorità aeroportuali per ciascun passeggero, evidenziati come tali sul titolo di trasporto.

2.4. Tariffe merci

Le tariffe per il trasporto delle merci (espresse in euro per chilogrammo) non devono superare, a seconda della categoria di prodotti, gli importi seguenti:

	Generi alimentari		Merci ordinarie	Bagagli al seguito	Prodotti agroalimentari in partenza dai comuni
	Di prima necessità	Normali			
Caienna – Maripasoula	0,67 EUR	0,84 EUR	0,97 EUR	1,49 EUR	0,42 EUR
Caienna – Saül	0,48 EUR	0,61 EUR	0,76 EUR	1,22 EUR	0,30 EUR
Caienna – Grand-Santi	0,67 EUR	0,84 EUR	0,97 EUR	1,49 EUR	0,42 EUR
Grand-Santi – Saint-Laurent-du-Maroni	0,48 EUR	0,61 EUR	0,76 EUR	1,22 EUR	0,30 EUR

Per «generi alimentari di prima necessità» si intendono i prodotti inclusi nell'elenco riportato in allegato, utilizzato dai servizi dello Stato come documento generico di informazione economica.

Le tariffe massime potranno essere modificate ogni anno in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio su base annua. Tale modifica sarà comunicata per posta ai vettori che gestiscono i collegamenti in questione 90 giorni prima della sua applicazione.

2.5. Qualità del servizio

Il vettore deve essere in grado, mediante un sistema di refrigerazione, di effettuare lo stoccaggio di tutti i prodotti surgelati, congelati e refrigerati.

2.6. *Continuità del servizio*

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, ogni anno, il 3 % dei voli programmati.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono operare su una di tali rotte devono garantire l'effettuazione del servizio per almeno 12 mesi consecutivi.

Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che l'inosservanza degli oneri di servizio pubblico nell'esercizio delle suddette rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

ALLEGATO

Generi di prima necessità

Farina di frumento tipo 45
Pasta di qualità superiore
Riso pretrattato
Riso non pretrattato
Semolino di frumento
Verdure secche (tutte)
Conserve di verdure
Conserve di carne
Conserve di pesce
Conserve di cibi pronti
Pesce essiccato o affumicato
Carne sotto sale
Zucchero
Sale fino
Sale grosso
Tavolette di cioccolato
Cacao amaro
Confetture
Acqua in bottiglia
Latte a lunga conservazione
Latte in polvere
Burro
Margarina
Oli
Carne e pesce congelati e surgelati

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. COMP/M.3774 — Pirelli/DB Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2005/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Pirelli C. Real Estate S.p.A. («PRE», Italia), DB Real Estate Global Opportunities IB, L.P. («DBRE», Isole Cayman) e Investitori Associati SGR S.p.A. («IA SGR», Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa La Rinascente S.p.A. («La Rinascente», Italia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per PRE: investimenti e servizi immobiliari,
- per DBRE: fondo immobiliare chiuso,
- per IA SGR: servizi di gestione del risparmio,
- per La Rinascente: distribuzione al dettaglio di generi di abbigliamento e accessori, nonché di prodotti per la casa e altri beni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3774 — Pirelli/Db Real Estate/Investitori Associati/La Rinascente-Upim, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.